

Legge regionale 24 gennaio 1983 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.

CAPO VIII

Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, recante << Interventi per la costituzione ed il funzionamento del Centro di ricerca applicata nel settore meccanotessile di Pordenone >>

Art. 17

L' articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

<< Art. 2

I contributi, finalizzati alla predisposizione della struttura di ricerca comprese le attrezzature, nonché al funzionamento, saranno erogati annualmente ad avvenuta presentazione di istanze corredate da:

- atto costitutivo e statuto sociale concordato con la Regione;
- progetto e piano economico - finanziario relativo agli investimenti per l' apprestamento delle strutture nonché alle spese per il funzionamento;
- dichiarazione da cui risulti l' avvenuto utilizzo dei contributi versati secondo il piano finanziario in armonia con il progetto.

Il contributo regionale non potrà superare il 50% delle spese da sostenere fra investimenti per la predisposizione e attrezzamento della struttura e oneri per il funzionamento. >>

Art. 18

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.